

Penale Ord. Sez. 7 Num. 42329 Anno 2015

Presidente: VECCHIO MASSIMO

Relatore: BONI MONICA

Data Udienza: 08/10/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

LIGATO RAFFAELE N. IL 25/02/1948

avverso l'ordinanza n. 31646/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 18/12/2014

dato avviso alle parti;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Corte di Cassazione



Ritenuto in fatto

1. Con decreto del 18 dicembre 2014 il Magistrato di sorveglianza di Milano dichiarava non luogo a procedere sul reclamo proposto dal detenuto Raffaele Ligato avverso il provvedimento col quale gli era stata negata la possibilità di acquisto di una rivista, in quanto la nota del direttore dell'istituto rappresentava l'avvenuta consegna della pubblicazione richiesta.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato personalmente per chiederne l'annullamento perché il provvedimento era basato su circostanze false, dal momento che gli era stato consegnato un numero diverso della rivista richiesta e comunque non si era data risposta alla doglianza relativa al contenuto affittivo di sanzioni disciplinari, che nel carcere di Opera comportano il divieto di acquistare libri e riviste senza che ciò sia previsto dall'art. 73 del D.P.R. nr. 230/2000, limitazione che rende la pena degradante e disumana ed ostacola il percorso rieducativo del condannato.

Considerato in diritto

Il ricorso va qualificato come reclamo.

1. Il provvedimento impugnato ha declinato di assumere una decisione sul merito del reclamo generico, proposto dal detenuto, in quanto la sua pretesa aveva già trovato accoglimento; quindi ha affrontato la tematica devoluta alla cognizione del magistrato di sorveglianza dopo avere acquisito notizie da parte dell'amministrazione penitenziaria. Pertanto, il ricorso proposto dall'interessato deve essere qualificato come reclamo ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, legge 26/07/1975, n. 354, aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 23/12/2013, n. 146, convertito in legge 21/02/2014, n. 10, in relazione all'art. 69, comma 6, lett. b), legge n. 354 del 1975, cit., come sostituito dal d.l. n. 146 del 2013, cit.. Invero, per pacifico arresto giurisprudenziale, non è consentito alla parte ricorrente esimersi dall'attivare lo strumento impugnatorio specificamente previsto dalla legge, che, in quanto tale, è preclusivo del ricorso diretto per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

P. Q. M.

qualificato il ricorso come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2015.